

Novità IMU 2013

Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013

- [SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO](#)
- [IMMOBILI NON COMPRESI NELLA SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO](#)

SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO

Per l'anno 2013 il **versamento della prima rata** dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è **sospeso per le seguenti categorie di immobili:**

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli **Istituti autonomi per le case popolari** (IACP) o dagli enti di **edilizia residenziale pubblica**, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

N.B. In caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli immobili sopra indicati è fissato al 16 settembre 2013.

IMMOBILI NON COMPRESI NELLA SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO IN ACCONTO

ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A/1 A/8 E A/9 -ALTRI IMMOBILI - IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – TERRENI - AREE FABBRICABILI

A decorrere dal 1 gennaio 2013:

Come previsto dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è **soppressa la riserva allo Stato della quota d'imposta (prevista per l'anno 2012 nella misura dello 0,38 per cento) per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale.**

E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Per i fabbricati classificati nel gruppo **catastale D** il **moltiplicatore è elevato a 65**, ad **eccezione** dei fabbricati classificati nella **categoria catastale D/5** (Istituti di credito, cambio ed assicurazione), per i quali il **moltiplicatore rimane 80**.

Scadenze

- **prima rata:** entro il **17 giugno**, metà dell'importo dovuto per l'anno 2013, calcolato sulla base delle aliquote 2012

- **seconda rata:** entro il **16 dicembre**, seconda metà dell'importo dovuto, con eventuale conguaglio.

I codici per il versamento sono i seguenti:

D162 - Comune di Cressa

3912 - abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9- COMUNE

3914 - terreni - COMUNE

3916 - aree fabbricabili - COMUNE

3918 - altri fabbricati - COMUNE

3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

Per quanto attiene alla definizione di abitazione principale, pertinenze e per tutte le informazioni di dettaglio relative all'imposta, incluse le aliquote in vigore, si invita a consultare la pagina IMU.